

provvedimenti del Ministro del Tesoro di diretto interesse per l'Istituto.

Per primo è da segnalare il decreto del 14 dicembre scorso, che ha ridotto la commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1990, agli istituti per le operazioni di credito industriale dall'1,50% all'1%.

Notevole interesse per l'attività dell'Istituto riveste il decreto del 31 marzo 1989, che fissa i criteri per l'attuazione dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 219/81, concernente la concessione di finanziamenti a favore delle imprese delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Ai sensi dell'art. 23 si autorizzano gli istituti abilitati ad operare con il Mediocredito centrale a concedere alle imprese beneficiarie dell'agevolazione di cui agli artt. 21 e 22 della legge suindicata un finanziamento per gli interventi di ricostruzione e di riparazione - di ammontare non superiore al 20% della spesa ammessa al contributo in conto capitale - per una durata massima di 15 anni, ad un tasso pari al 36% del tasso di riferimento determinato dal Ministro del Tesoro per i relativi settori di intervento. Sui predetti finanziamenti il Mediocredito centrale concede il contributo in conto interessi secondo i tempi e le modalità specificati nel decreto in oggetto.

Per effettuare tale intervento l'Istituto si avvale delle disponibilità assegnate dal CIPE in un apposito conto corrente della cui gestione viene fornito annualmente il rendiconto al Ministro del Tesoro.

A tale provvedimento ha fatto seguito, in data 5 ottobre '89, la circolare n. 59, in cui sono state definite le modalità per l'attivazione degli interventi contributivi previsti a favore delle imprese di cui sopra.

Sempre in merito agli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, si è disposto che, a partire dal 1° luglio 1989, l'istruttoria delle pratiche relative agli artt. 21 e 32 della legge n. 219/81 deve seguire l'iter e le modalità previste dalla L. n. 64/86.

Successivamente il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 1088 del 21 giugno scorso, ha individuato i criteri normativi ai quali deve essere informato il passaggio dal regime eccezionale a quello ordinario,

intendendo per regime ordinario quello di cui alla L. n. 64/86 e al T.U. n. 218/78.

Proseguendo nella disamina dei provvedimenti adottati per lo sviluppo delle regioni meridionali, si debbono menzionare alcuni decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, diretti a completare la manovra per l'attivazione dei servizi reali alle imprese e per l'attuazione delle altre agevolazioni previste dalla legge n. 64/86.

Innanzitutto bisogna citare il decreto del 15 maggio '89, che ha modificato le modalità per la presentazione delle richieste di contributo da parte delle p.m.i. produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali, ai sensi del decreto n. 222 del 15 marzo '88.

Un altro provvedimento significativo è il decreto 3 maggio '89, n. 233 (cosidetto "decreto Gaspari"), con cui sono state snellite le procedure per la concessione e la liquidazione degli incentivi finanziari nel Mezzogiorno e sono state attribuite maggiori responsabilità agli istituti a medio termine con i quali l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno deve stipulare convenzioni. Difatti viene ora previsto che l'imprenditore presenti un'unica domanda ad uno degli istituti di cui sopra, anche se intende accedere ad entrambe le agevolazioni, ossia al contributo in conto capitale e al finanziamento agevolato.

Sempre di attuazione della L. n. 64/86 è il decreto del 10 luglio '89, che fissa i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico dei fondi di rotazione costituiti ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della suddetta legge presso gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno e determina, inoltre, la dotazione iniziale di ciascun fondo.

I destinatari di tali fondi di rotazione a gestione separata sono le piccole e medie imprese industriali (di cui all'art. 2, lettera f), della legge n. 675/77), le piccole e medie imprese turistiche e di servizi e le imprese artigiane e agricole che possono farvi ricorso per ottenere mutui a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e per il sostegno di investimenti diretti all'avvio di nuove tecnologie

finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi, alla realizzazione di progetti di innovazione organizzativa, commerciale tecnica e manageriale, alla realizzazione di progetti volti ad un uso più razionale ed economico dell'energia e delle materie prime.

Ai fondi rotativi vengono destinati sia l'importo complessivo di 100 miliardi da ripartire tra gli istituti di credito interessati nella misura percentuale indicata dal Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - tenuto conto del volume dei finanziamenti concessi alle p.m.i. meridionali dai medesimi nell'ultimo biennio - sia le risorse destinate al Mezzogiorno dalle leggi nn. 1089/68, 46/82 e 652/74, che alla fine di ogni esercizio non risultino utilizzate dagli imprenditori meridionali.

Il decreto fissa, inoltre, la misura del tasso di interesse a carico del beneficiario nel 15% del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 902/76 vigente alla stipula del contratto di finanziamento durante il periodo di utilizzo e di preammortamento, e nel 25% durante l'ammortamento e stabilisce altresì che agli istituti di credito sia riconosciuta una commissione onnicomprensiva pari all'1,50% dell'importo originario del finanziamento.

La misura dell'agevolazione ammonta al 40% del costo delle macchine e delle attrezzature che si intendono acquistare, elevabile al 75% del costo per le altre iniziative.

Per concludere il quadro degli interventi nel Mezzogiorno, si segnala il decreto del 26 ottobre 1989 con cui sono state attribuite alle società finanziarie per il Mezzogiorno le somme da destinare alla costituzione di appositi fondi di rotazione, in proporzione al volume di attività svolto da ciascuna nel biennio precedente.

Le società in oggetto attuano l'assistenza finanziaria alle società partecipate per specifiche finalità riferite alle attività svolte nelle aree più svantaggiate e socialmente più arretrate, per settori di particolare rilevanza, per interventi che concorrano al conseguimento delle finalità dei progetti strategici, per il sostegno della cooperazione, per favorire l'occupazione giovanile o per facilitare l'introduzione di tecnologia avanzata.

I criteri d'impiego e le modalità operative dei fondi di rotazione

formeranno oggetto di convenzioni tra le stesse società e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

I tassi di interesse, infine, sono stati graduati in percentuali rapportate al tasso di riferimento vigente per ciascun settore economico.

Riguardo, poi, alle decisioni adottate nel corso dell'anno dal Mediocredito centrale allo scopo di rendere sempre più efficaci i propri interventi nei confronti delle piccole e medie imprese, si ricordano alcune delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti gli interventi di liquidità ai sensi della legge n. 949/52 e la concessione di contributi agli interessi ai sensi della legge n. 1329/65, cui si è già fatto cenno nel capitolo relativo alle p.m.i..

Per quanto riguarda innanzitutto le prime, nella riunione del 5 luglio scorso il Consiglio di Amministrazione ha stabilito la ripresa degli interventi entro un tetto, per il 1989, di 640 miliardi di lire di cui 40 destinati all'assunzione di obbligazioni emesse dagli istituti regionali esclusivamente operanti nel Mezzogiorno.

Tale decisione, recepita nella circolare n. 45 del 27 luglio, ha tra l'altro apportato modificazioni ai criteri per la ripresa degli interventi stabilendo in particolare l'adozione del parametro dimensionale della legge n. 675/77 per la definizione delle p.m.i., l'introduzione di nuovi limiti agli importi massimi agevolabili, nonché una più puntuale determinazione dell'ambito degli investimenti finanziabili.

Passando alle decisioni del Consiglio concernenti le procedure agevolative della legge n. 1329/65, rivestono notevole interesse due delibere rispettivamente del 26 luglio e del 20 dicembre '89, il cui contenuto è stato trasfuso nella circolare n. 72 del 21 dicembre scorso.

Con la prima, tra l'altro, si è provveduto a diminuire l'importo massimo delle operazioni agevolabili ed a rideterminare il tasso di interesse, che ora è pari al tasso di riferimento diminuito di 8 punti per gli interventi nel Mezzogiorno e di 5 punti per le restanti zone del Paese.

Con la seconda, infine - per venire incontro alle esigenze espresse dalle piccole e medie imprese - è stata estesa l'operatività della "legge Sabatini" anche alle operazioni di locazione finanziaria.

PAGINA BIANCA

4. I MEZZI OPERATIVI DELL'ISTITUTO

PAGINA BIANCA

L'attività del Mediocredito centrale per il sostegno degli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese, per l'agevolazione delle esportazioni a pagamento differito e nel campo della cooperazione economica e finanziaria con i paesi in via di sviluppo, si realizza attraverso quattro forme principali di intervento:

- rifinanziamento degli istituti e sezioni di credito industriale;
- concessione diretta di finanziamenti;
- agevolazione creditizia mediante contributi agli interessi;
- concessione di garanzie sussidiarie su finanziamenti.

A questo scopo l'Istituto utilizza risorse fornite dallo Stato sotto varie forme e con specifiche finalità o reperite mediante il ricorso ai mercati finanziari.

Nei paragrafi seguenti si riporta un quadro delle principali risorse disponibili, raggruppate secondo le forme di intervento sopra indicate.

4.1 I mezzi finanziari

L'attività specificamente creditizia, che consiste nel rifinanziamento degli istituti primari e nella concessione di finanziamenti diretti ad istituzioni estere o anche, per l'incentivazione di programmi di penetrazione commerciale, ad imprese nazionali, viene svolta dall'Istituto avvalendosi dei mezzi propri, dei mezzi forniti dallo Stato con finalità specifiche e dei fondi raccolti sui mercati finanziari o presso istituzioni internazionali (BEI e CEE).

Nel seguente prospetto si riporta la consistenza, a fine esercizio, dei mezzi finanziari di cui l'Istituto complessivamente può disporre. Nel 1989 essi ammontano a 14.032,3 miliardi di lire, con un incremento rispetto all'esercizio precedente del 18%.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONTI	Miliardi di lire
- Fondi propri	2.078,8 (*)
- Prestiti comunitari	1.453,3
- Prestiti esteri	842,4
- Obbligazioni in circolazione	850,0
- Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni ai mediocrediti regionali	1.224,1
- Fondo rotativo per i crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale	7.185,9(**)
- Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale	397,8(***)
- Mezzi finanziari complessivi	14.032,3

(*) Di cui ancora da versare al 31.12.89, relativamente al Fondo di dotazione, 350 miliardi. Si segnala che nel mese di marzo 1990 ha avuto luogo il versamento di 250 miliardi di lire previsto per tale anno.

(**) Di cui 100 miliardi destinati alla concessione di crediti agevolati per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi nei paesi in via di sviluppo (L. 26.2.87 n.49).

(***) Di cui 13,1 miliardi per la concessione di garanzie integrative e sussidiarie ai soggetti beneficiari dei finanziamenti (L. 28.2.86 n. 41).

Di seguito si espongono specificatamente le caratteristiche di ciascuna delle fonti finanziarie citate.

- Fondi propri

I mezzi propri dell'Istituto al 31 dicembre 1989 risultano costituiti da 1.864,6 miliardi del Fondo di dotazione, da 85,4 miliardi della riserva ordinaria e da 128,8 miliardi della riserva straordinaria, per complessivi 2.078,8 miliardi di lire.

Nel corso dell'esercizio i fondi propri si sono quindi incrementati di 15,7 miliardi, a seguito dell'aumento delle riserve dovuto alla ripartizione dell'utile di esercizio del 1988, pari a 56,5 miliardi. Di questi, 5,6 miliardi, corrispondenti al 10%, sono stati attribuiti alla riserva ordinaria secondo quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, mentre i residui 50,9 miliardi costituiscono il dividendo di pertinenza dello Stato. Nell'ambito di quest'ultimo, 10,2 miliardi - pari ai due decimi - sono stati assegnati alla riserva straordinaria (per 10 miliardi) e alle iniziative di studi e ricerche (per 0,2 miliardi), mentre i residui otto decimi sono destinati al Fondo per la concessione di contributi agli interessi, come stabilito dall'art. 3 della legge n. 295 del 28 maggio 1973. Si è più volte sottolineato, in proposito, come tale disposizione impedisca all'Istituto di rivalutare adeguatamente l'ammontare dei fondi propri, il cui valore reale risulta progressivamente eroso nel tempo.

- Prestiti comunitari

1) Prestiti della BEI

Nel corso del 1989 sono stati stipulati con la BEI undici nuovi contratti per complessivi 307,8 miliardi così ripartiti:

- 46 miliardi, suddivisi in quattro prestiti, per la promozione di iniziative industriali di piccole e medie dimensioni, ivi compresi i servizi e l'industria turistico-alberghiera, nelle aree del Mezzogiorno;

- 213,1 miliardi, suddivisi in tre prestiti, per la promozione di iniziative industriali di piccole e medie dimensioni, ivi compresi i servizi e l'industria turistico-alberghiera, nelle aree insufficientemente sviluppate del Centro-nord;
- 48,7 miliardi, suddivisi in quattro prestiti, nell'ambito dei fondi destinati alle cosiddette "aree NIC", messi a disposizione tramite la BEI dalla CEE.

A fronte delle risorse messe a disposizione direttamente dalla BEI o fornite dalla CEE (fondi NIC), l'Istituto ha accolto nel corso del 1989 443 operazioni per complessivi 375,1 miliardi di lire. A fine esercizio la consistenza dei rifinanziamenti è pari a 1.439,0 miliardi, mentre gli impegni in essere ammontano a 122,0 miliardi.

I residui delle linee di credito accordate dalla BEI con fondi propri o NIC, già autorizzate dalle competenti autorità, ammontano complessivamente a 152,8 miliardi, che saranno prevedibilmente utilizzati nei primi mesi del 1990. Di questi, 47,7 miliardi sono relativi ad interventi da effettuare in favore di imprese localizzate nelle aree "periferiche" dell'Italia centro-settentrionale; 62,9 miliardi sono rappresentati da fondi NIC e sono destinati ad interventi da effettuare in favore di imprese localizzate nelle restanti aree dell'Italia centro-settentrionale; 42,2 miliardi sono destinati al sostegno di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

2) Prestiti della CECA

Nel corso dell'esercizio 1989, a fronte della linea di credito fino al controvalore di 50 miliardi di lire concessa dalla CECA, sono stati stipulati due contratti per complessivi 2,5 miliardi di lire.

A fronte delle risorse provenienti dalla suddetta linea di credito - destinata a favorire progetti di investimento tendenti a promuovere il consumo di acciaio comunitario effettuati da medie e piccole imprese - l'Istituto ha accolto, nel corso del 1989, 5 operazioni per complessivi 17,4 miliardi di lire.

A fine esercizio la consistenza dei finanziamenti è pari a 2,5 miliardi, mentre gli impegni in essere ammontano a 14,9 miliardi di lire.

- Emissione di obbligazioni e concessioni di mutui

Nel 1989 l'Istituto ha provveduto al collocamento degli ultimi 100 miliardi del prestito obbligazionario "1988/95 T.V. III emissione", autorizzato per un importo globale di 300 miliardi di lire.

Il netto ricavo di tali obbligazioni, pari a 99,2 miliardi circa, è stato interamente destinato al finanziamento di operazioni ai sensi della legge 949/52 per favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese industriali.

Le obbligazioni in circolazione a fine periodo, quindi, a seguito di 100,0 miliardi di nuove emissioni e di 80,0 miliardi di rimborsi, ammontano a 850,0 miliardi.

Nel corso dell'esercizio non sono stati concessi nuovi mutui ai mediocrediti regionali. Pertanto, la consistenza dei mutui, a seguito di rimborsi nell'anno per 48,8 miliardi, ammonta a 64,6 miliardi.

- Prestiti esteri

Nell'esercizio, i prestiti esteri sono passati da 236,4 a 842,4 miliardi di lire, ai quali vanno aggiunti 228,0 miliardi di prestiti già perfezionati, sebbene non ancora erogati.

L'aumento dei prestiti esteri in essere a fine esercizio è dovuto principalmente all'assunzione di un prestito per un controvalore di 600 miliardi di lire da destinare alla effettuazione di un domestic currency swap, stipulato dall'Istituto per la parziale copertura finanziaria delle operazioni di rifinanziamento a favore delle p.m.i. industriali ai sensi della legge 949/52.

I residui 242,4 miliardi, invece, vengono impiegati dall'Istituto per potenziare la propria attività finanziaria a favore delle esportazioni, in particolare per concedere crediti finanziari ad istituzioni estere e per il rifinanziamento di debiti esteri in scadenza.

- Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni ai mediocrediti regionali (1).

Alla fine del 1989 la dotazione complessiva del Fondo ammonta a 1.224,1 miliardi, dei quali 534,1 derivanti dalla capitalizzazione degli avanzi di gestione come previsto dalla legge istitutiva.

In particolare, l'aumento della consistenza del Fondo rispetto all'esercizio precedente, pari a 67,6 miliardi, è integralmente dovuto all'avanzo di gestione relativo al 1989.

Nel corso dell'esercizio sono state concesse anticipazioni per 326,2 miliardi. A fronte di tali impegni e di quelli dell'esercizio precedente sono state effettuate erogazioni per 259,6 miliardi, mentre i rimborsi sono stati pari a 244,1 miliardi.

A fine esercizio, i finanziamenti in essere ammontano a 1.079,2 miliardi; le disponibilità residue risultano pari a 143,6 miliardi, mentre gli impegni in essere ammontano a 126,8 miliardi.

In mancanza di nuove assegnazioni di legge, quindi, l'Istituto potrà concedere ulteriori anticipazioni nel 1990 limitatamente ai mezzi non impegnati, ai rientri e all'avanzo finanziario che si verrà formando nel corso dell'anno.

(1) Il Fondo veniva istituito a norma del d.l. 9 luglio 1980, n. 301, art. 3, confermato dal d.l. 30 agosto 1980, n. 503, art. 40, che prorogava il precedente. Non essendo stato tale decreto convertito nei tempi prescritti, la costituzione del Fondo è stata definitivamente sancita con la legge 28 novembre 1980, n. 782, art. 2.

-
- Fondo rotativo per i crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale (1).

Nel corso dell'esercizio il Fondo ha beneficiato di un ulteriore apporto di mezzi per un importo di 1.236,0 miliardi di lire. La sua dotazione ha raggiunto quindi, a fine esercizio, l'importo di 7.185,9 miliardi, comprendendo 77,7 miliardi per gli avanzi di gestione fino al 1989.

A fronte di queste accresciute disponibilità i finanziamenti in essere sono saliti nel corso dell'esercizio da 3.087,4 a 4.117,2 miliardi di lire, a seguito di erogazioni per 1.136,4 miliardi e rientri per 106,6 miliardi.

Le disponibilità residue a fine anno sono pari a 3.061,3 miliardi, benchè per la maggior parte già impegnate (cfr. paragrafo 1.6).

- Fondo rotativo per l'acquisto e lo sconto di crediti delle medie e piccole imprese nei confronti di enti pubblici

Il Fondo è stato estinto con d.l. 2 marzo 1989 n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989 n. 155. Le disponibilità residue del Fondo sono state versate alla Tesoreria Centrale dello Stato.

(1) Il Fondo è stato istituito dalla legge 24 maggio 1977, n.227, art.26.

- Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (1).

La dotazione del Fondo ammonta, a fine esercizio, a 397,8 miliardi interamente versati, di cui 5,9 miliardi relativi all'avanzo di gestione dell'esercizio.

Nel corso dell'anno sono state effettuate erogazioni per 73,3 miliardi e vi sono stati rimborsi per 31,5 miliardi. I finanziamenti in essere a fine esercizio risultano pari a 131,5 miliardi di lire. Gli impegni in essere ammontano a 213,9 miliardi e pertanto i mezzi utilizzabili nel corso del 1990, al netto di 13,1 miliardi (2) per la concessione di garanzie, risultano pari a 39,3 miliardi.

A fronte del suddetto importo di 13,1 miliardi, il Comitato ha concesso garanzie per 0,9 miliardi.

(1) Fondo istituito con legge 29 luglio 1981, n. 394 che converte il d.l. 28 maggio 1981, n. 251.

(2) Il Comitato ha deliberato, nel corso dell'esercizio, di ridurre da 37,5 miliardi di lire (legge 28.2.86, n. 41) a 13,1 miliardi l'importo da destinare per la concessione di garanzie integrative e sussidiarie e di utilizzare la differenza per soddisfare le richieste di finanziamento delle p.m.i..